

===== S T A T U T O =====
della "Finanziaria Regionale Friuli-Venezia Giulia - Società
per Azioni - FRIULIA S.p.A." =====

===== TITOLO 1° =====
===== Denominazione - Sede - Durata - Oggetto sociale =====

Art. 1 - Denominazione =====
E' costituita una società per azioni denominata "Finanziaria Regionale Friuli-Venezia Giulia - Società per Azioni - FRIULIA S.p.A." (detta nel prosieguo per brevità "FRIULIA" o "Società"). =====

Art. 2 - Sede =====
La Società ha sede in Trieste e, con semplice decisione dell'organo amministrativo, potrà istituire, modificare e sopprimere, in località diverse dalla sede sociale sia in Italia che all'estero, sedi di rappresentanza, filiali, uffici ed agenzie. =====

Il domicilio dei Soci, dell'Amministratore Unico ovvero dei membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e dell'Organo cui è affidata la revisione legale dei conti, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali. =====

Art. 3 - Durata =====
La durata della Società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2070 (duemilasettanta), ma potrà essere prorogata nelle forme di legge. =====

Art. 4 - Oggetto sociale =====
La Società ha lo scopo di concorrere, nel quadro di una politica di programmazione regionale, a promuovere lo sviluppo economico della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con le forme e nei modi indicati nel Titolo 2° del presente Statuto. =====

===== TITOLO 2° =====
===== Forme d'intervento - Modalità e limiti =====

Art. 5 - Forme d'intervento =====
Per il conseguimento dello scopo sociale, la FRIULIA: =====

a) può assumere partecipazioni in società di capitali, già costituite o da costituire. =====

Al fine di procedere alla razionalizzazione ed al riordino delle partecipazioni societarie della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (detta in prosieguo per brevità anche solo "Regione"), in attuazione del progetto straordinario di riorganizzazione delle partecipazioni medesime che la Regione è autorizzata a realizzare ai sensi dell'art. 7, comma 48, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1, la Società può, tra l'altro, assumere partecipazioni, anche di maggioranza e di controllo, con lo scopo di detenerle e gestirle per tutto il periodo che l'Organo amministrativo ritenga necessario e/o opportuno in funzione del grado di sviluppo delle singole società alle quali si riferiscono. =====

In ogni caso le partecipazioni devono riguardare: =====



in quanto compatibili, le previsioni di cui al presente Titolo 2°; =====

d) può prestare assistenza tecnica, amministrativa ed organizzativa alle imprese, con particolare riguardo all'attività: =====

- di consulenza aziendale; =====
- di formazione imprenditoriale; =====
- di assistenza per scambi in compensazione; =====
- di assistenza per la crescita della nuova impresa; =====

e) può, per l'attuazione degli interventi di cui alle precedenti lettere a) e b), compiere qualsiasi operazione finanziaria, mobiliare od immobiliare, compresa la concessione di fidejussioni o di altre garanzie a favore delle predette società e l'eventuale costituzione di fondi ai sensi dell'art. 4, lettera d), della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 45 e di altre leggi regionali, con la sola esclusione della raccolta del risparmio e dell'esercizio del credito nelle forme soggette all'applicazione del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; =====

f) può utilizzare, nel rispetto delle previsioni di cui al presente Titolo 2°, contributi e fondi patrimoniali apportati dalla Regione, osservando la specifica normativa per quanto attiene la finalizzazione degli interventi, nonché le modalità per la loro approvazione e la successiva verifica; =

g) può svolgere attività di mandataria per conto della Regione e detenere in appositi fondi speciali le somme dalla stessa conferite necessarie per l'attuazione del mandato; nell'ambito di tale rapporto di mandato, gli interventi finanziari possono essere erogati in favore di beneficiari aventi natura giuridica anche diversa dalle società di capitali prescindendo dalle forme, dalle modalità e dai limiti di cui al presente Titolo 2°. =====

Fatto salvo quanto previsto nella lettera a) del presente articolo per l'esecuzione del progetto straordinario di riorganizzazione delle partecipazioni societarie della Regione, lo smobilizzo delle partecipazioni assunte avrà luogo, di norma, entro dieci anni dalla loro acquisizione, tenendo conto del grado di sviluppo delle società alle quali esse si riferiscono. In relazione a particolari esigenze, le quote di partecipazione potranno essere detenute anche per un periodo superiore. =====

Peraltro, nei casi di partecipazioni in società svolgenti attività creditizia o finanziaria o di servizio alle imprese che perseguano finalità analoghe o affini all'oggetto sociale della FRIULIA o società operanti nei settori dell'intelligenza artificiale, delle infrastrutture logistiche, dell'intermodalità, della viabilità e dei trasporti pubblici in Friuli Venezia Giulia, non si applica il limite di dieci anni, prescindendosi anche dall'entità percentuale di tali partecipazioni. =====



virgola zero zero) ciascuna di cui: =====

- n. 155.886.387

(centocinquantacinquemilioniottocentottantaseimilatrecentot
tantasette) azioni ordinarie; =====

- n. 14.276.764

(quattordicimilioniduecentosettantaseimilasettecentosessanta
quattro) azioni correlate ex art. 2350, comma 2°, cod.civ. di
categoria "Alfa"; =====

- n. 6.885.375 (seimilioniottocentottantacinquemila
trecentosettantacinque) azioni correlate ex art. 2350, 2°
comma, cod.civ. di categoria "Beta". =====

Per tutta la durata della Società il capitale sociale dovrà
essere detenuto dalla Regione in misura complessivamente non
inferiore al 51% (cinquantuno per cento). =====

Le azioni di categoria "Alfa" sono fornite di diritti
patrimoniali correlati ai risultati dell'attività sociale nel
settore denominato "Programma Riparti Impresa" (di seguito
"Settore") afferente gli interventi di investimenti, in
capitale di rischio e finanziamenti accessori, caratterizzati
da un profilo di rischio e da prospettive di rendimento
superiori a quanto normalmente operato da Friulia (di seguito
"Interventi") ed effettuati mediante l'utilizzo dei fondi
messi all'uopo a disposizione dalla Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia in base alla Legge Regionale n. 21 del 5
dicembre 2013, alla Legge Regionale n. 13 del 6 agosto 2019,
alla Legge Regionale n. 16 del 2 novembre 2021 e alla Legge
Regionale n. 12 del 6 agosto 2025 ed eventualmente anche da
altri soci per le medesime finalità, il tutto come da
programma di investimento allegato al verbale dell'assemblea
straordinaria di data 3 dicembre 2021 che ha deliberato
l'ulteriore aumento di capitale a valere sulle azioni
correlate stesse e aggiornato con successiva delibera di
modifiche statutarie adottata dalla medesima assemblea il 17
dicembre 2025. =====

I costi ed i ricavi imputabili al settore sono (a titolo
esemplificativo): =====

- i dividendi distribuiti a FRIULIA dalle società del
Settore; =====

- gli interessi maturati sui finanziamenti erogati alle
società del Settore; =====

- le rettifiche di valore delle partecipazioni detenute
nelle società del Settore e dei finanziamenti concessi alle
stesse rispetto al valore di carico nell'attivo dello stato
patrimoniale, nel rispetto di quanto disposto dai principi
contabili in materia; =====

- le plusvalenze originate dalla vendita delle
partecipazioni detenute nelle società del Settore o derivanti
dalla liquidazione delle società stesse; =====

- le minusvalenze originate dalla vendita delle
partecipazioni detenute nelle società del Settore o derivanti



Per Agorai si intende "Agorai Innovation HUB S.p.A., con sede in Trieste".

I costi ed i ricavi imputabili al settore Innovation HUB sono (a titolo esemplificativo):

- i dividendi distribuiti a FRIULIA da Agorai;
- i proventi e gli oneri derivanti dai conti correnti ove sono depositate le risorse dedicate a Innovation HUB;
- i costi riconducibili alla progettualità Innovation HUB, quali a titolo esemplificativo i costi di consulenza, di costituzione, gestione ed eventuale dismissione del settore.

A tal fine gli amministratori predispongono per il settore denominato Innovation HUB una specifica rendicontazione allegata al bilancio.

Fermo il rispetto del limite previsto nel secondo comma, il capitale sociale potrà essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci, che, a tal fine, potrà anche conferire all'Organo amministrativo apposita delega ai sensi e per gli effetti dell'art. 2443 cod. civ..

Il diritto di recesso, ivi compresi i termini e le modalità di esercizio dello stesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni del Socio receduto e il relativo procedimento di liquidazione, sono regolati dagli artt. 2437 e ss. cod. civ. e dalle altre disposizioni di legge applicabili.

In deroga al secondo comma dell'art. 2437 cod. civ., il diritto di recesso non spetta ai Soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine della durata della Società;
- b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Art. 8 - Azioni

Tutte le azioni, sia ordinarie sia correlate, sono rappresentate da titoli azionari e sono indivisibili. Tutte le azioni appartenenti a una medesima categoria conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

Ogni azione, ordinaria o correlata di categoria Alfa o correlata di categoria Beta, dà diritto a un voto.

Fermo il rispetto del limite previsto dal precedente art. 7, comma 2, le azioni sono liberamente trasferibili per atto inter vivos, fatto salvo quanto di seguito stabilito. Il Socio che intenda trasferire ad un terzo, non Socio, tutte o parte delle proprie azioni (di seguito il "Socio Alienante") dovrà darne comunicazione preventiva all'Organo amministrativo, inviando a quest'ultimo una lettera raccomandata a.r. (di seguito "Offerta") recante l'indicazione dell'identità del potenziale acquirente, delle condizioni economiche del trasferimento e di ogni altra notizia utile, nonché la richiesta del gradimento sul nominativo del cessionario delle azioni.



Qualunque trasferimento di azioni compiuto in contrasto con, o senza il rispetto di quanto sopra, risulterà inefficace nei confronti della Società e degli altri Soci. =====

L'Assemblea può deliberare la creazione e l'emissione di categorie di azioni fornite di diritti diversi rispetto a quelli spettanti alle azioni ordinarie (ivi comprese quelle prive del diritto di voto o con diritto di voto limitato), determinandone le caratteristiche ed i diritti, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 2346 e ss. cod. civ. e dalle altre disposizioni di legge applicabili. =====

La Società, previa idonea delibera dell'Assemblea straordinaria, può anche procedere all'emissione di strumenti finanziari partecipativi diversi dalle azioni in conformità e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2346 cod. civ. e dalle altre disposizioni di legge applicabili. =====

L'Assemblea può anche deliberare l'emissione di azioni e strumenti finanziari a favore dei dipendenti della Società e di società controllate in conformità alle previsioni dell'art. 2349 cod. civ. e delle altre disposizioni di legge applicabili. =====

Nei limiti di legge può essere anche deliberata la costituzione di patrimoni separati. =====

Art. 9 - Liberazione delle azioni =====

I versamenti sulle azioni sottoscritte dovranno essere effettuati nei modi e nei termini legalmente stabiliti dall'Assemblea e/o dall'Organo amministrativo salvo quanto disposto dall'art. 2344 cod. civ., il Socio in mora sarà tenuto a corrispondere un interesse calcolato al tasso legale, aumentato del 2 per cento. =====

Art. 10 - Obbligazioni =====

La Società può emettere - in conformità alle previsioni degli artt. 2410 e ss. cod. civ. e delle altre disposizioni di legge applicabili - obbligazioni nominative, anche del tipo convertibile in azioni o con warrant, nonché altri strumenti finanziari, comunque denominati, che condizionano i tempi e l'entità del rimborso del capitale all'andamento economico della Società. =====

L'emissione di obbligazioni e/o degli altri strumenti finanziari menzionati al comma precedente, laddove non siano convertibili, è deliberata dall'Organo amministrativo, nel rispetto delle formalità previste dal secondo comma dell'art. 2410 cod. civ. e dalle altre disposizioni di legge applicabili. =====

L'emissione di obbligazioni convertibili o con warrant è deliberata dall'Assemblea straordinaria, la quale provvede altresì a determinare il rapporto di cambio, il periodo e le modalità di conversione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2420 bis cod. civ. e dalle altre disposizioni di legge applicabili. L'Assemblea può delegare all'Organo amministrativo i poteri necessari per l'emissione di



dell'art.2370 c.c., gli azionisti e/o titolari del diritto di voto devono risultare regolarmente iscritti nel libro soci almeno dal giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'Assemblea. =====

I Soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea da loro mandatari, muniti di semplice delega scritta, nell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 2372 cod. civ.. =====

E' ammessa la possibilità che l'Assemblea, in sede tanto ordinaria quanto straordinaria, si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci. In particolare, è necessario che: =====

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; =====

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; =====

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; =====

- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio o video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire; =====

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il segretario della riunione e/o il Notaio, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, anche in via non contestuale, salvo che si tratti di assemblea da svolgersi esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, in cui non è necessaria la presenza nello stesso luogo del Presidente e del Segretario e/o Notaio, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale anche in via non contestuale, e fatte salve le inderogabili norme di legge pro-tempore vigenti. =====

Art. 14 - Presidenza dell'Assemblea =====

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato. In difetto, la presidenza è assunta dal Consigliere più anziano di età. =====

Il Presidente dell'Assemblea - che, salvo il caso in cui il verbale sia redatto da un notaio, è assistito da un segretario, eletto a maggioranza assoluta del capitale presente all'adunanza - esercita i poteri previsti dall'art. 2371 cod. civ.. =====

Il verbale delle adunanze assembleari è redatto secondo quanto previsto dall'art. 2375 cod. civ.. =====



maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di attività professionali o accademiche ovvero gestionali o di controllo o dirigenziali in organismi pubblici o privati. =====

Qualora la Società adotti un organo amministrativo collegiale, la scelta degli amministratori deve essere effettuata nel rispetto dei criteri in materia di equilibrio tra i generi stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120. ===

Qualora la Società adotti un organo amministrativo collegiale e qualora la nomina degli Amministratori non avvenga per acclamazione, l'elezione avverrà sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva. ==

Le liste, sottoscritte dall'Azionista o dagli Azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati pari al numero dei componenti da eleggere, nel rispetto dei criteri stabiliti in materia di equilibrio tra i generi. =====

Unitamente a ciascuna lista è depositato - con le altre informazioni e dichiarazioni richieste dalla normativa pro tempore vigente - il curriculum contenente le caratteristiche professionali dei singoli candidati, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure il possesso dei requisiti prescritti dalla legge e dal presente statuto e l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società. =====

Ciascun socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato potrà candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità. =====

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate. =====

Ciascun socio può votare una sola lista. =====

All'elezione del Consiglio di Amministrazione si procede come segue: i voti ottenuti da ciascuna lista sono divisi successivamente per uno, due, tre sino al numero dei Consiglieri da eleggere. I quozienti ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto, e vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati, fermo restando che dalla lista presentata dal Socio Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia potrà essere tratto un numero massimo di 2 Amministratori nel caso di un Consiglio di Amministrazione composto da 3 membri ovvero un numero massimo di 4 Amministratori nel caso di un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri. =====

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio. Qualora questa riguardi liste di

A circular official stamp of the Friuli Venezia Giulia Region is visible on the right side of the page. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in dark ink.



Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa, ove non ne sia già componente, il Direttore Centrale delle Attività Produttive della Regione peraltro senza diritto di voto. =====

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. E', peraltro, previsto il voto favorevole dei tre quarti dei Consiglieri presenti - determinato, se necessario, con arrotondamento per eccesso al numero unitario immediatamente superiore - per le deliberazioni relative alle seguenti materie: =====

- acquisizione e/o dismissione di partecipazioni di controllo ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1, cod. civ. e comunque di partecipazioni ritenute strategiche; =====

- acquisto, permuta e/o vendita di immobili di valore superiore a euro 5.000.000; =====

- approvazione e revisione delle proposte di piani strategici e/o industriali, anche a livello consolidato; =====

- concessione di gradimento ai nuovi Soci ai sensi del precedente art. 8; =====

- proposte di modifiche statutarie rilevanti ai sensi del precedente art. 16, ultimo comma. =====

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione constano dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che può essere anche estraneo al Consiglio. =====

Le determinazioni dell'Amministratore Unico devono essere sottoscritte dal medesimo. =====

Art. 21 - Compensi all'Amministratore Unico ovvero agli amministratori =====

All'Amministratore Unico ovvero ai componenti del Consiglio di Amministrazione è dovuto un compenso come stabilito dall'Assemblea la quale determina altresì le modalità di rimborso delle spese sostenute dagli Amministratori per l'esercizio delle loro funzioni. =====

La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto - se nominati - è stabilita dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2389, comma 3 cod. civ. =====

Nella determinazione del compenso dell'Amministratore Unico ovvero degli Amministratori, l'Assemblea e, per quanto di sua competenza il Consiglio di Amministrazione si conformano alle disposizioni di legge, anche regionale, e ai relativi provvedimenti attuativi vigenti in materia. =====

E' fatto divieto corrispondere all'Amministratore Unico ovvero ai componenti del Consiglio di Amministrazione gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato. =====

Art. 22 - Rappresentanza della Società =====

L'Amministratore Unico ovvero il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il legale rappresentante della Società.



La revisione legale dei conti sulla Società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, in conformità alla legge, nominati dall'Assemblea ordinaria ex art. 2364 cod.civ. =====

Art. 25 - Direttore Generale =====

L'organo amministrativo può nominare un Direttore Generale, determinandone i poteri e il compenso. =====

In ogni caso, il Direttore Generale, se nominato, partecipa con voto consultivo alle sedute dell'organo amministrativo, esercitando le funzioni di relatore nelle materie di sua competenza, e provvede all'esecuzione delle relative decisioni, secondo le direttive dell'Amministratore Unico ovvero del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Può assumere le funzioni di segretario, le quali però possono essere attribuite anche ad altra persona. =====

Art. 26 - Altri Organi =====

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società. =====

La costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta è limitata ai casi previsti dalla legge. =====

TITOLO 5° =====

Bilancio e utili =====

Art. 27 - Esercizio sociale e bilancio =====

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. =====

Entro 30 giorni dall'approvazione, il bilancio è presentato al Presidente della Regione, assieme al verbale di approvazione e alle relazioni dell'Organo Amministrativo, del Collegio Sindacale e del Revisore legale. =====

In conformità a quanto deliberato dall'Assemblea straordinaria di data 17 dicembre 2019 l'esercizio con decorrenza 1° luglio 2019 chiuderà al 31 dicembre 2019. I successivi esercizi avranno durata dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. =====

Art. 28 - Ripartizione degli utili =====

Gli utili netti dell'esercizio verranno ripartiti nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 2 e seguenti del presente articolo - nel modo seguente: =====

- il 5 per cento alla riserva legale, fintanto che la stessa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale; =====
- il 25 per cento alla riserva straordinaria; =====
- il 60 per cento agli Azionisti, salvo che l'Assemblea deliberi diversamente; =====
- il residuo secondo le determinazioni dell'Assemblea Ordinaria. =====

Le azioni ordinarie attribuiscono ai loro possessori il diritto a percepire tutti gli utili prodotti da FRIULIA con esclusione degli utili prodotti dal Settore denominato "Programma Riparti Impresa" e dalla partecipazione detenuta da FRIULIA in Agorai. =====



siano dipendenti dell'amministrazione pubblica controllante o vigilante. =====

Lo stato di incompatibilità è rilevato dall'organo amministrativo al quale compete di indicare le modalità ed i termini per la sua rimozione; nel caso dell'Amministratore Unico, l'organo competente è il Collegio Sindacale. =====

L'ulteriore permanenza dello stato di incompatibilità importa la decadenza dalla carica. =====

Art. 30 - Incompatibilità per il personale =====

Le disposizioni contenute nel precedente articolo si applicano anche al Direttore Generale ed a tutto il personale della FRIULIA ai quali, inoltre, sono inibiti qualsiasi impiego privato o pubblico e l'esercizio di qualunque professione o commercio o industria. Essi non possono neanche ricoprire cariche di amministratori, di sindaci o di liquidatori di società od enti di qualsiasi natura, se non designati dall'organo di Amministrativo, o da esso autorizzati. =====

Gli emolumenti, da corrispondersi al personale della FRIULIA dalle società e dagli enti presso i quali esso ricopre le cariche anzidette, sono direttamente versati alla FRIULIA medesima. =====

Non possono essere assunti come dipendenti della FRIULIA coloro i quali abbiano rapporti di coniugio ovvero di parentela o affinità entro il terzo grado compreso con l'Amministratore Unico ovvero con i membri del Consiglio di Amministrazione e/o del Collegio Sindacale. =====

Non possono inoltre essere assunti con qualifica di dirigente né, se già dipendenti, a tale qualifica promossi, coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2382 cod. civ., dall'art. 4, comma 1, D.M. 30 dicembre 1998, n. 516 o dagli artt. 1 e 1 bis della legge 19 marzo 1990, n. 55 o che abbiano riportato condanna, anche ai sensi degli artt. 444 e ss. del codice di procedura penale, per il reato previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195. =====

Art. 31 - Requisiti di onorabilità e professionalità e autonomia dei componenti degli organi sociali. =====

Cause di ineleggibilità e di decadenza. =====

Applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 15 L. 55/90. Obblighi dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. =====

La carica di Amministratore Unico ovvero di membro del Consiglio di Amministrazione della Società non può essere ricoperta da soggetti che difettino dei requisiti di professionalità, onorabilità ed autonomia previsti dalle disposizioni normative vigenti in materia, tra cui il decreto legislativo n. 385/1993, e dai relativi provvedimenti attuativi. Oltre che nei casi di cui all'art. 2382 cod. civ., non può essere nominato Amministratore Unico ovvero membro del Consiglio di Amministrazione e, se nominato, decade,



riconosciuto il residuo netto rinveniente dalla liquidazione dell'intero patrimonio di FRIULIA, ad eccezione del residuo netto rinveniente dalla liquidazione del Settore denominato "Programma Riparti Impresa" corrispondente alle azioni correlate Alfa e del Settore denominato "Innovation HUB" corrispondente alle azioni correlate Beta. =====

Alle azioni correlate Alfa sarà riconosciuto solo il residuo netto rinveniente dalla liquidazione del Settore denominato "Programma Riparti Impresa". =====

Alle azioni correlate Beta sarà riconosciuto solo il residuo netto rinveniente dalla liquidazione del Settore denominato "Innovation HUB". =====

In sede di liquidazione, alle azioni ordinarie saranno riconosciuti gli utili rinvenienti dalla liquidazione dell'intero patrimonio di FRIULIA, ad eccezione degli utili rinvenienti dalla liquidazione delle azioni correlate. =====

Art. 34 - Norme di rinvio =====

Per tutto quanto non è disposto nel presente Statuto, si applicano le disposizioni di legge, che disciplinano la materia. =====

A handwritten signature in black ink is written over a circular notary stamp. The stamp contains the text "PAOLO MARINO", "NOTAIO", and "TRIESTE" around a central emblem.